

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 3 | Diritti doganali - tasso di interesse per il pagamento differito
- 3 | Regolamento Emittenti - modifiche alla disciplina delle PMI e degli emittenti strumenti finanziari diffusi

Prassi

- 5 | Scissione parziale asimmetrica contestuale tra due società - Valutazione anti-abuso
- 5 | Integrazione modello IVA TR
- 5 | Atti preordinati alla trasformazione del territorio: imposte di registro, ipotecaria e catastale
- 5 | Cambio valute del mese di ottobre 2018
- 5 | Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
- 6 | Rimborso dell'IVA indebitamente versata
- 6 | Scissione parziale proporzionale - valutazione anti-abuso
- 7 | Note di variazione - antieconomicità della procedura esecutiva
- 7 | Limite massimo utilizzo crediti di imposta – non esiste se il credito ha una sua copertura di legge
- 7 | Deducibilità degli interessi passivi-niente applicazione per analogia
- 7 | E-fattura - le istruzioni e i modelli per le deleghe
- 8 | Riqualificazione energetica - cessione del credito
- 8 | Cessioni intracomunitarie di beni che subiscono una lavorazione nello Stato membro diverso da quello di destinazione
- 8 | Aggiustamenti da transfer pricing - trattamento Iva
- 8 | Credito di imposta R&S -Servizi di trasporto di energia
- 9 | Prestazioni di servizi rese ai consorziati – esenzione IVA

L'Agenzia delle entrate informa

- 10 | Software
- 10 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

11	Consiglio nazionale del notariato	✓ Oggetto del pignoramento immobiliare
	Assonime	✓ Durata dell'esercizio sociale - modifiche

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Diritti doganali - tasso di interesse per il pagamento differito Per il periodo dal 13/7/18 al 12/1/19 il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre 30 giorni è stabilito nella misura dello 0,213% annuo.	Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 28/9/18 (G.U. n.255 del 2/11/18)
Regolamento Emittenti - modifiche alla disciplina delle PMI e degli emittenti strumenti finanziari diffusi Modificato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti. Le modifiche, che concernono la disciplina delle PMI e degli emittenti strumenti finanziari diffusi entrano in vigore il 24/11/18.	Commissione nazionale per le società e la borsa, delibera n. 20621 del 10/10/18 (G.U. n.261 del 9/11/18)
Modifiche alla definizione di PMI PMI - l'art. 20 del D.L. n. 91/2014, ha introdotto la definizione di PMI rinviando alla Consob le disposizioni attuative , che sono state introdotte con la delibera in esame, con particolare riferimento a: • criteri di calcolo dei requisiti di capitalizzazione e di fatturato degli emittenti strumenti finanziari diffusi; • obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti; • modalità di pubblicazione dell'elenco, pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet. Definizione di PMI - le condizioni per l'acquisto della qualifica di PMI, sono verificate in base: a) alla media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel corso dell'esercizio sociale annuale. In caso di quotazione di più categorie di azioni si considera la somma della capitalizzazione di ciascuna categoria di azioni, mentre, in caso di società le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni, o in caso di sospensione delle negoziazioni, la capitalizzazione è calcolata sulla base del periodo di negoziazione disponibile; b) al fatturato risultante dal progetto di bilancio di esercizio, o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, dal bilancio di esercizio, o, se redatto, dal bilancio consolidato del medesimo esercizio. In caso di società le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni sono prese in considerazione le informazioni finanziarie appositamente predisposte ai fini del prospetto di ammissione alle negoziazioni o, se non disponibili, il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio o, se redatto, il bilancio consolidato del medesimo esercizio. Il riferimento temporale per il calcolo della capitalizzazione e del fatturato è l'esercizio sociale. Sono previsti specifici criteri per il calcolo della capitalizzazione per le società che hanno richiesto o autorizzato per la prima volta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Obblighi informativi – gli emittenti azioni riportano nell'ambito della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, le informazioni relative all'acquisto e al mantenimento della qualifica di PMI, indicando il valore della capitalizzazione e del fatturato, quali risultanti dall'elenco predisposto dalla Consob. Comunicazione alla Consob entro il 24/12/18 - in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni le PMI effettuano una comunicazione alla Consob entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera (dunque, entro il 24/12/18), contenente le seguenti informazioni: a) l'indicazione del possesso della qualifica di PMI, unitamente all'esercizio di decorrenza della stessa; b) i valori della capitalizzazione e del fatturato, con precisazione delle componenti che hanno concorso a determinare il valore del fatturato, anche riferiti agli esercizi successivi a quello di decorrenza della qualifica. Elenco delle PMI - la Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle PMI, sulla base dei valori della capitalizzazione e del fatturato da essa calcolati. Modifiche alla disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi Definizione di emittente diffuso - Sono stati modificati i criteri per la definizione di emittente diffuso, con	

Ordinary Assist

particolare riferimento ai parametri qualitativi che, insieme a quelli quantitativi, consentono di acquisire lo status di emittente strumenti finanziari diffusi.

Esclusioni - Non si considerano emittenti diffusi:

- a) gli emittenti in amministrazione straordinaria, dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;
- b) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio, o in continuità indiretta, dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;
- c) gli emittenti nei cui confronti è dichiarato il fallimento o posti in liquidazione coatta;
- d) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 32, co. 3, del D.lgs. n. 180/2015;

Obblighi informativi - Gli emittenti strumenti finanziari diffusi **pubblicano e mantengono sul proprio sito internet** la notizia di avere acquisito lo stato di emittente strumenti finanziari diffusi.

Ordinary Assist

PRASSI	
Scissione parziale asimmetrica contestuale tra due società - valutazione anti-abuso Con riferimento a una operazione di scissione parziale non proporzionale asimmetrica è stato chiarito che l'operazione è legittima. La scissione in esame appare, infatti, operazione fisiologica nell'ambito della riorganizzazione delle due società, volta a consentire a ciascun gruppo familiare di continuare la gestione commerciale già di propria pertinenza e di godere del vantaggio patrimoniale e finanziario derivante dalla proprietà e gestione di immobili dati in locazione.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 68 del 15/11/18</i>
Integrazione modello IVA TR È possibile la integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno - o comunque , entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale - al fine di integrare/modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l'apposizione del visto di conformità, l'attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l'eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata. Né, in tale evenienza, è necessario presentare una dichiarazione annuale IVA "sostitutiva nei termini", considerato che gli elementi modificati non hanno incidenza sul contenuto della dichiarazione annuale. L'integrazione/correzione degli elementi in argomento non costituisce, altresì, errore soggetto a sanzione, salvo che - con riferimento al visto di conformità - si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello TR IVA carente del visto. In tale evenienza, infatti, essendosi verificato un utilizzo improprio del credito, in violazione di quanto disposto dall'art. 10, co. 1, lettera a), n. 7 del D.L. n. 78 del 2009, torna applicabile la sanzione di cui all'art. 13, co. 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, salva la possibilità di definizione tramite l'istituto del ravvedimento operoso.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 82 del 14/11/18</i>
Atti preordinati alla trasformazione del territorio: imposte di registro, ipotecaria e catastale Il trasferimento avente ad oggetto un complesso immobiliare con destinazione artigianale è soggetto all'imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, come previsto dall'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e, ai sensi del co. 3 dell'art. 10 del D.lgs. n. 23 del 2011, alle imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 67 del 14/11/18</i>
Cambio valute del mese di ottobre 2018 Accertate per il mese di ottobre 2018, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 16744 del 14/11/18</i>
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Individuate le regole per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24/10/18, data di entrata in vigore del DI n. 119/2018.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 298724 del 9/11/18</i>
La nuova misura si applica agli atti del procedimento di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate o dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell'atto oggetto di definizione agevolata, ad eccezione degli importi per sanzioni	

Ordinary Assist

amministrative, interessi e spese accessorie. Scadenze entro cui effettuare il versamento: • per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso; • per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018; • gli accertamenti con adesione possono essere definiti versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018. Se l'atto definibile non richiede il pagamento di imposte e contributi, il contribuente può manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione in carta libera da presentare direttamente o tramite raccomandata A/R o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'ufficio competente, in cui dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti per il versamento. In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23. Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all'ufficio competente la ricevuta dell'avvenuto pagamento.	
---	--

Rimborso dell'IVA indebitamente versata Il rimborso dell'IVA indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato e incassato a titolo di rivalsa. I due anni entro i quali presentare la richiesta di rimborso dell'IVA non dovuta decorrono dal momento in cui avviene la restituzione al cessionario/committente della medesima somma da lui versata per effetto di accertamento definitivo. Con riferimento a un caso in cui il cessionario/committente aveva versato - a seguito di accertamento con adesione ai sensi degli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo n. 218 del 1997 - l'IVA che aveva indebitamente detratto, è stato chiarito che è possibile presentare la domanda di restituzione, ai sensi dell'articolo 30 - ter del decreto IVA, a decorrere dalla data di rimborso dell'IVA a suo tempo applicata, in via di rivalsa, al cliente, alla Direzione provinciale competente (in analogia con quanto previsto con riferimento ai rimborsi ex art. 21, co. 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992). Non può applicarsi, al caso di specie, l'art. 60, co. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale norma, infatti, legittima il cedente/ prestatore, chiamato a versare una (maggiore) IVA accertata relativa ad una operazione dal medesimo resa, ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario/committente, una volta effettuato il pagamento dell'imposta dovuta, mediante l'emissione di una nota di variazione in aumento ai sensi dell'art. 26, co. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 66 del 12/11/18</i>
Scissione parziale proporzionale - valutazione anti-abuso Con riferimento ad una operazione di scissione parziale proporzionale è stato precisato che la stessa non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario, risultando esclusivamente preordinata alla divisione nell'esercizio dell'attività immobiliare ovvero alla distinta gestione dell'attività di costruzione, compravendita, gestione (anche turistica) di immobili e aree immobiliari appartenenti a diverse tipologie (per natura, ubicazione geografica, target di clientela).	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 65 del 12/11/18</i>

Ordinary Assist

Note di variazione - antieconomicità della procedura esecutiva L'art. 26, co. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di Iva non fa alcun riferimento all'antieconomicità della procedura esecutiva ai fini dell'emissione delle note di variazione in diminuzione, né sono invocabili i principi contenuti nella circolare dell'1/8/13, n. 26, che definisce il concetto di antieconomicità della riscossione del credito per la diversa disciplina della deducibilità della perdita su crediti di "modesta entità" ai fini delle imposte dirette. Tale categoria di crediti è stata espressamente individuata dall'articolo 101 del Tuir. In linea generale non è possibile emettere note di variazione in diminuzione dell'IVA per antieconomicità dell'avvio della procedura esecutiva, essendo necessario dare prova di aver esperito tutte le azioni volte al recupero del proprio credito senza trovare soddisfazione. Tuttavia, il presupposto per l'emissione delle note di variazione in diminuzione debba valutarsi non in astratto, ma secondo le circostanze del caso concreto, tenuto conto del principio comunitario di proporzionalità e del criterio di diligenza.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 64 del 9/11/18</i>
Limite massimo utilizzo crediti di imposta – non esiste se il credito ha una sua copertura di legge I crediti d'imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, non concorrono alla determinazione del limite previsto dall'art. 34, co. 1, della legge n. 388 del 2000 (700.000 euro). Il suddetto limite, relativo a ciascun anno solare, si applica quindi a tutti i crediti relativi alle imposte annotate sul conto fiscale ed è previsto per garantire il rispetto dei vincoli di bilancio.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 63 del 9/11/18</i>
Deducibilità degli interessi passivi – niente applicazione per analogia La disposizione di cui all'art. 96, co. 5, del Tuir, delineando una deroga ad una normativa di carattere generale, deve essere considerata secondo i principi generali dell'ordinamento, come tutte le norme agevolative, di stretta interpretazione, e, pertanto, non applicabile in via analogica a fattispecie e/o a soggetti dalla stessa non espressamente e tassativamente previsti (circolare n. 19 del 21/4/09). Ne deriva che, per gli oneri finanziari sostenuti dai soggetti diversi da quelli espressamente individuati dalla norma suddetta, il regime di deducibilità degli interessi passivi è necessariamente quello previsto in via ordinaria dalle disposizioni contenute nello stesso articolo 96.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 62 del 7/11/18</i>
E-fattura - le istruzioni e i modelli per le deleghe Per conferire le deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica dell'Agenzia, sono state predisposte due procedure. È stato realizzato un servizio che consente di inviare: • con modalità massiva dal 5 novembre; • con modalità puntuale dal 30 novembre 2018 una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione automatica. In questo caso, verrà chiesto al delegato di indicare degli elementi, relativi alla dichiarazione Iva presentata dal delegante l'anno precedente, per provare di aver effettivamente ricevuto la delega. L'Agenzia invierà un messaggio di posta elettronica certificata - all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) - per comunicare l'attivazione della delega. Poi, per i clienti per i quali non è possibile fornire gli elementi di riscontro, ad esempio perché nell'anno precedente la dichiarazione IVA non è stata presentata, sarà sufficiente inviare tramite pec un file con gli elementi essenziali delle deleghe e la copia dei moduli di delega sottoscritti dai deleganti.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.291241 del 5/11/18</i>

Ordinary Assist

Riqualificazione energetica - cessione del credito anche nell'associazione temporanea di imprese È stato chiarito che anche nell'ipotesi in cui la cooperazione imprenditoriale si realizzi attraverso l'associazione temporanea di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche a favore delle imprese partecipanti che non hanno eseguito i lavori. L'associazione temporanea di imprese si differenzia da altre forme associative/collaborative tra operatori economici, quali i Consorzi o le Reti di impresa, essendo caratterizzata dalla temporaneità e dall'occasionalità dell'aggregazione, finalizzata ad acquisire e realizzare una specifica opera.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 61 del 5/11/18 (interpello)</i>
Cessioni intracomunitarie di beni che subiscono una lavorazione nello Stato membro diverso da quello di destinazione È stato precisato che i chiarimenti previsti nella circolare n. 13 del 1994, che qualifica l'operazione come cessione intracomunitaria da operatore italiano (IT) a operatore UE (greco) - valgono anche nel caso in cui il committente greco sia identificato, oltre che nel paese ove è stabilito (paese di destinazione del bene lavorato), nel paese (Portogallo) dove viene effettuata la lavorazione da parte del terzista portoghese (su incarico del committente stesso); pertanto, se: • il cedente italiano effettua una cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensi dell'art. 41, co. 1, lett. a) del DL n. 331 del 1993; • il committente greco ha sia partita IVA rilasciata dal paese di destinazione del bene e sia partita IVA rilasciata dal paese della lavorazione (portogallo); • il cedente Italiano effettua l'operazione nei confronti della prima partita IVA greca (del paese di destinazione del bene), siamo in presenza di una cessione intracomunitaria non imponibile.	<i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 10 del 2/11/18</i>
Aggiustamenti da transfer pricing - trattamento Iva Sono stati forniti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile con riferimento a un modello di transfer pricing seguito da un Gruppo in cui l'accordo preveda che, qualora la marginalità consuntivata dalla società in un determinato anno ricada al di fuori dell'intervallo interquartile di riferimento, debbano essere effettuati specifici "aggiustamenti", che permettano comunque di rispettare il citato criterio di libera concorrenza e in cui, per effetto di ciò, la società Beta s'impegni a riconoscere, ove necessario, l'erogazione di un contributo a favore della società Alfa ogni qualvolta quest'ultima incorra in perdite operative, come quelle scaturenti dalle attività svolte e dagli ingenti costi sostenuti per l'acquisto di attrezzature impiegate nel ciclo produttivo. Nello specifico, è stato precisato che, in assenza di un legame diretto tra i predetti contributi/aggiustamenti corrisposti tra le parti e le singole cessioni di beni effettuate tra le medesime, gli importi di cui trattasi devono intendersi, in linea di principio, non rilevanti ai fini Iva e, pertanto, non possono essere considerati come variazioni in aumento o in diminuzione della base imponibile delle medesime transazioni.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 60 del 2/11/18</i>
Credito d'imposta R&S - Servizi di trasporto di energia È stato chiarito che per l'accesso al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo svolte nel 2017, i soggetti che effettuano attività di ricerca e sviluppo sono tenuti a calcolare la media storica tenendo conto di tutti i costi ammissibili sostenuti nei periodi di riferimento, ivi compresi quelli relativi alla ricerca commissionata da soggetti non residenti, a prescindere dalla circostanza che, in uno dei periodi per i quali si intende accedere all'agevolazione, l'impresa sostenga o meno costi di ricerca per commesse dall'estero.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 58 del 2/11/18</i>

Ordinary Assist

Prestazioni di servizi rese ai consorziati – esenzione IVA

È stato ribadito che i servizi resi dalla società ai propri consorziati possono considerarsi esenti da IVA (art. 10, co. 2, del D.P.R. n. 633/72) **se la società consortile svolge esclusivamente appalti verso un soggetto pubblico i cui servizi non si propongono al mercato** La norma di esenzione impedisce l'applicazione dell'esenzione da IVA da parte dei consorzi che effettuino operazioni attive prevalentemente al di fuori del perimetro consortile, in violazione del precetto sulla distorsione della concorrenza di cui all'art. 132, par. 1, lett. f), della direttiva n. 2006/112/CE.

*Agenzia delle
entrate, principio di
diritto n. 9 del
2/11/18*

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- scheda informativa "Opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie" Dichiarazione precompilata 2019;
- tabelle codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo.

*Agenzia delle entrate,
sul sito internet
dall'1/11 al 15/11*

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Oggetto del pignoramento immobiliare: Consiglio nazionale del notariato Lo studio dei notai analizza la individuazione e identificazione del bene immobile e la rilevanza del dato catastale, di cui sono evidenziate le criticità, nell'ambito della esecuzione immobiliare. Sono, inoltre, illustrati i precedenti giurisprudenziali e contributi della dottrina, con particolare riferimento al conflitto tra dato catastale ed altri elementi identificativi, alla estensione del pignoramento alle pertinenze, ai parcheggi ed alle accessioni non specificamente contemplati.	<u>CNN, Studio n. 28-2018/E</u>
Durata dell'esercizio sociale - modifiche: Assonime L'Assonime ha pubblicato il seguente "Caso" concernente la modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale. <i>La società può liberamente mutare la data di chiusura dell'esercizio sociale tanto relativamente al primo esercizio quanto nel corso della vita sociale.</i> <i>È derogabile una tantum il principio di annualità della durata dell'esercizio sociale in relazione a una modifica statutaria che varia la sua data di chiusura.</i> <i>L'esercizio straordinario di passaggio, nel caso di mutamento della data di chiusura dell'esercizio, può essere tanto infrannuale quanto ultrannuale, a seconda delle circostanze del caso concreto. In particolare, l'esercizio ultrannuale si giustifica nel caso in cui un bilancio infrannuale non sarebbe contabilmente significativo.</i> <i>È legittima una deliberazione straordinaria di modifica del termine di chiusura dell'esercizio che sia efficace già sull'esercizio in corso non ancora concluso al momento della sua adozione."</i>	Assonime, Il Caso n.10 del 16/10/18